



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2014/2015 come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2013/2014 riferito all'anno d'imposta 2012	rivalutazione in ragione dell'1,5 % con arrotondamento all'unità di euro superiore	limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2014/2015 riferito all'anno d'imposta 2013
1	5.173,00	78,00	5.251,00
2	8.579,00	129,00	8.708,00
3	11.027,00	165,00	11.192,00
4	13.169,00	198,00	13.367,00
5	15.310,00	230,00	15.540,00
6	17.352,00	260,00	17.612,00
7 e oltre	19.389,00	291,00	19.680,00

La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990); le tipologie, determinate in lire, rapportate in euro, si riferiscono a :

- taxa di iscrizione (euro 6,04);
- taxa di frequenza (euro 15,13);
- taxa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione (euro 12,09);
- taxa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).

Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato precisato che l'esonero è stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Tale esonero resta confermato anche per l'anno scolastico 2014/2015, risultando immutato il regime di adempimento dell'obbligo di istruzione.

Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La taxa di iscrizione deve considerarsi esigibile *"una tantum"* all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

Sembra opportuno far presente che, come già precisato con la O.M. n.13 del 24 aprile 2013, art.23, il versamento del contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie.

Il pagamento della taxa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo